

## Informativa alla Clientela

**OGGETTO: “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia (Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 – G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020)”.**

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 621 del 12 dicembre 2019 (G.U. n.302 del 27 dicembre 2019), recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia”, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza dei citati eventi.

In particolare, l'art. 8 (“Sospensione dei mutui”) della citata Ordinanza, ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. E’ altresì previsto, in ragione del grave disagio derivante dall’evento, per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori individuati titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, **il diritto di chiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando per la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.**

Ai sensi delle recenti misure introdotte con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020), il termine di sospensione del pagamento delle rate previsto dall'art. 8 (“Sospensione dei mutui”), è prorogato per ulteriori 12 mesi e quindi fino al **21 novembre 2021.**

**La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 31 marzo 2021.**

**La richiesta di sospensione potrà riguardare:**

- 1) **la sola quota capitale**  
ovvero
- 2) **l’intera rata (quota interessi e quota capitale)**

**A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni,** è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Mediocredito Centrale S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

**Qualora si scelga l’opzione 1):** gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

**Qualora si scelga l’opzione 2):** il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta:**

- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

\*\*\*

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [bdm-mcc@postacertificata.mcc.it](mailto:bdm-mcc@postacertificata.mcc.it), o ancora meglio all’indirizzo e-mail: [ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it](mailto:ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it) secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., Chief Financial Officer – Unità Organizzativa Operation, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all’indirizzo [ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it](mailto:ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it)

**Allegati:**

- modulo di richiesta